

LIQUIDAZIONE SPECIFICHE

Gli Avvocati che intendono richiedere un parere di liquidazione dei preavvisi di parcella, dovranno depositare presso la Segreteria dell'Ordine:

A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE IN DUPLICE COPIA

L'istanza va redatta su foglio singolo A4, con spaziatura uso bollo. Una delle due copie deve essere resa legale mediante applicazione di una marca amministrativa da €. 14,62.=.

Nel caso di più parcella a carico dello stesso cliente, può essere redatta un'unica istanza, ma le parcella dovranno essere numerate ed elencate in un'apposita distinta.

B) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione deve contenere sintetica ma esaustiva descrizione dell'incarico svolto e l'indicazione degli elementi tenuti presenti per la predisposizione della specifica; (autorità adita, valore della causa, trattazione, esito). Dalla relazione dovranno emergere le ragioni che giustificano la gradazione degli onorari tra il minimo ed il massimo ed eventualmente quelle che giustificano il superamento del massimo (entro il limite del doppio) degli onorari medesimi.

C) PREAVVISO DI PARCELLA IN DUPLICE COPIA

Deve contenere tassativamente l'indicazione dei seguenti elementi:

- il valore della causa;
- la data delle singole prestazioni;
- Indicazione analitica (e quindi mai forfettaria) dei diritti ed onorari con il riferimento al numero corrispondente della voce del tariffario;

C) FASCICOLO DI STUDIO

Il fascicolo deve essere completo di copia degli atti, dei documenti e della corrispondenza, ordinati in separati sottofascicoli ed in ordine cronologico.

AVVERTENZE

Si ricorda che, nel redigere i preavvisi, l'indicazione dei diritti deve rispettare la tariffa vigente all'epoca delle prestazioni; gli onorari vanno calcolati in base alla tariffa vigente al momento dell'ultima prestazione.

L'applicazione della tariffa dovrà essere conforme ai criteri di liquidazione adottati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e consultabili sul sito dell'Ordine.

In mancanza di tali requisiti le istanze non potranno liquidate.

TASSAZIONE

La tassa dovuta per il rilascio del parere per la liquidazione degli onorari, prevista dall'art. 7 del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382, va calcolata nella misura del 3% della somma liquidata fino a €. 5.164,57.= e nella misura del 2 % sul maggior valore.

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato, con decorrenza 01/07/1990, di estendere l'obbligo di corrispondere la tassa per la liquidazione anche a carico degli Enti Pubblici.

Per la liquidazione delle specifiche a carico di procedura concorsuale, il Consiglio ha deliberato la corresponsione di una tassa fissa di:

- € 5,16 fino all'importo di €. 1.549,37.= di somma liquidata;
- € 15,49 da €. 1.549,37.= a €. 5.164,57.=;
- € 30,99 da €. 5.164,57.= a €. 25.822,84.=;
- € 51,65 per importi superiori.